



COMUNE DI NOLE
Città metropolitana di Torino

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ASILO NIDO COMUNALE**

- CAPITOLATO SPECIALE -



Sommario

PREMESSA.....	4
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA	4
PARTE PRIMA.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	6
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	6
ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO	6
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE.....	7
ART. 5 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 6 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	9
ART. 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	10
PARTE SECONDA.....	11
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	11
ART. 9 - QUADRO GENERALE DELLE PRESTAZIONI – CAPIENZA DELLA STRUTTURA.....	11
ART. 10 - IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ED I SUOI OBIETTIVI.....	11
ART. 11 - ULTERIORI SERVIZI ALL’INFANZIA INCLUSI NELLA CONCESSIONE – PROGETTI E SERVIZI SPECIALI	12
PARTE TERZA.....	13
SERVIZI COMPLEMENTARI	13
ART. 12 - SERVIZIO DI REFEZIONE	13
ART. 13 - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI	13
ART. 14 - SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRERIA E GUARDAROBA	14
ART. 15 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI RELATIVI ARREDI	14
ART. 16 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	15
PARTE QUARTA	16
ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	16
ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	16
PARTE QUINTA	19
PERSONALE	19
ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO	19
ART. 19 - RESPONSABILE DI DIREZIONE	20
ART. 20 - COORDINATRICE/COORDINATORE PEDAGOGICO/A	21
ART. 21 - FIGURA PROFESSIONALE DELL’EDUCATRICE/ EDUCATORE	21
ART. 22 - PERSONALE DI SOSTEGNO PER BAMBINI DISABILI.....	22

ART. 23 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE, REFEZIONE, LAVANDERIA,ECC...)	23
ART. 24 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	23
ART. 25 - TIROCINANTI, STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E VOLONTARI	23
PARTE SESTA	24
RESPONSABILITA ' - CONTROLLI	24
ART. 26 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA	24
ART. 27 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE	25
ART. 28 - PENALI CONTRATTUALI	25
ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	26
ART. 30 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	27
PARTE SETTIMA	28
GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO	28
ART. 31 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	28
ART. 32 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA	29
ART. 33 - CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI	29
ART. 34 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA	29
ART. 35 - CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE	29
ART. 36 - RECESSO DAL CONTRATTO	30
ART. 37 - CONTROVERSIE	30
ART. 38 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO	30
ART. 39 - RINVIO	30
ART. 40 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE	30
ART. 41 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
ART. 42 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	31
ART. 43 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE COMPORTAMENTO	31

ALLEGATI:

1. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO
2. SCHEMA PLANIMETRICO
3. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
4. MATRICE DEI RISCHI

PREMESSA
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO
(art. 23, comma 14, codice dei contratti pubblici)

Il Comune di Nole è proprietario di un edificio denominato “*ex scuole Vauda*” – sito in via Ponte Masino 1 - il quale è stato, di recente, oggetto di un significativo intervento di restauro, ampliamento e recupero funzionale, finalizzato al riutilizzo della struttura come asilo nido comunale.

L’edificio necessita, per il suo effettivo funzionamento, solo del complemento degli arredi, da posizionare all’interno, nonché dei giochi, da sistemare in un’ampia area esterna pertinenziale, adibita a verde.

La struttura, elevata a due piani fuori terra, piano terreno e primo piano, è in grado di accogliere trenta bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

Il Comune di Nole con deliberazione consiliare n. 51 del 29.11.2022 ha approvato apposito Regolamento di gestione del servizio (Allegato n. 1) e ha, altresì, stabilito di procedere alla gestione del servizio attraverso il modulo della concessione.

La formula della concessione risulta idonea, in questo contesto, per stimolare in capo all’affidatario iniziative progettuali idonee a coniugare la massima apertura del servizio al territorio con le correlative sinergie economiche.

Sulla scorta di queste premesse il Comune di Nole intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale sulla base dei seguenti obiettivi fondamentali e qualificanti la gestione.

Obiettivi gestionali:

- ✓ garantire la continuità tra casa e famiglia per i bambini (buona prassi visita domiciliare per i nuovi)
- ✓ garantire la continuità nella fascia 0-6 (connessione con tutti gli altri servizi all’infanzia)
- ✓ prevedere al proprio interno servizi di consulenza specialistica

Obiettivi di sviluppo:

Il nido deve promuovere aggregazione sia per le famiglie ‘del nido’ sia ‘extra nido’.

Per questo la gestione deve:

- ⇒ prevedere un servizio che promuova occasioni di socializzazione, aggregative, ludiche per le famiglie e i bambini del nido ma anche extra nido, sia nei locali del servizio, sia in altri spazi/strutture/luoghi outdoor
- ⇒ offrire un servizio flessibile alle famiglie e, in particolare,
 - prevedere flessibilità oraria (anche a pagamento extra)
 - prevedere possibilità di interventi ‘spot’ (anche a pagamento)

- prevedere servizi di conciliazione/aggregativi extra (es. *baby-sitter*, spazi per feste, supporto disbrigo pratiche per accesso benefici, supporto per bambini più grandi, ecc.)
- prevedere attività educativo-didattiche e/o ludiche e/o aggregative anche decentrate

Il nido deve essere aperto al territorio. Per questo la gestione deve:

- privilegiare un metodo educativo che dia molta importanza all'attività all'aperto e al contatto con la natura, alla conoscenza delle tradizioni e dei luoghi
- promuovere momenti aggregativi per famiglie e bambini (passeggiate, parchi giochi, strutture già esistenti) anche in collaborazione con le molteplici associazioni. Il nido deve coinvolgere le famiglie. Per questo la modalità di gestione dovrebbe co-progettare gli interventi a favore dei bimbi assieme ai genitori (i genitori sono *partners*).

Il nido deve prevedere una strategia di perseguimento della sostenibilità che tenga insieme più canali. Per questo la gestione deve:

- mantenere accessibilità delle rette a carico delle famiglie
- prevedere richieste finanziamento a valere su bandi e fondi specifici da parte di soggetti diversi
- coinvolgere aziende del territorio
- prevedere possibilità di servizi anche a pagamento da parte delle famiglie, rispondenti ai bisogni espressi
- valutare collaborazioni con altri nidi per fronteggiare fluttuazioni di iscrizioni bimbi e fabbisogno di personale (contenendo l'impatto sulla qualità del servizio).

Un nido '*innovativo*' è:

- *un Nido integrato con Servizi/interventi (sia presso il Nido sia decentrati) a favore di altri genitori, fratelli, nonni, cittadini ovvero famiglie non solo frequentanti il Nido ma anche della collettività locale interessate ai Servizi 0-6;*
- *aperto al territorio e al raccordo con l'Associazionismo locale;*
- *sostenibile perché capace di sollecitare finanziamenti pubblici e privati;*
- *sensibile ai processi di riconversione energetica e alle politiche ambientali.*

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di asilo nido per n. 30 bambini, compresi nella fascia tra 3 mesi e i 3 anni, presso la struttura sita in Nole, la manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle relative strutture, nei termini precisati nel presente Capitolato.
2. Il servizio educativo si svolge per almeno mesi 11 all'anno (settembre/luglio), per almeno 9 ore di apertura giornaliera, come specificato nel Piano Economico Finanziario allegato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, dei documenti di gara, del progetto organizzativo e di servizio presentato in sede di gara e del Regolamento di gestione asilo nido comunale (allegato n. 1), delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, delle norme socio sanitarie emanate dalla locale ASL e di ogni altra norma nazionale, regionale e locale che occorra osservare ai fini della regolare gestione del servizio stesso.
3. Il servizio si qualifica come concessione di servizi, disciplinata, in modo particolare, dalla Parte III del codice dei contratti pubblici - CPV 85320000-8, 85311200-4, 85311300-5, 85312400-3, 80110000-8.
4. Preliminarmente all'avvio del servizio l'aggiudicatario deve provvedere, a sua cura e spese, all'allestimento degli interni e degli spazi esterni con la fornitura di nuovi arredi e giochi, nei termini definiti nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. Il Concessionario ha il vincolo del rispetto del Regolamento definito dal Concedente.
6. Il Concessionario, per rispondere a bisogni delle famiglie e nell'ottica di valorizzare/sfruttare al meglio i termini concessori, potrà proporre sia in fase di gara sia in itinere, formule di ottimizzazione dell'utilizzo dei posti dell'Asilo Nido.
7. Il Concessionario dovrà richiedere idonea autorizzazione al funzionamento alla locale ASL.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata con decorrenza dal 01/06/2023, anche in pendenza di stipulazione del contratto, sino al 31/07/2028, con inizio del servizio al più tardi il 01/09/2023.

ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, al termine del primo periodo, il Concedente si riserva espressamente la facoltà di rinnovare il contratto per un analogo periodo, anche di anno in anno, alle medesime condizioni sostanziali, previa valutazione positiva del servizio svolto.

2. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il Concedente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari, funzionali all'oggetto principale del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il corrispettivo del Concessionario è fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, del medesimo codice. A decorrere dalla seconda annualità, le tariffe del Concessionario potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi e il mese di avvio del servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dal Concessionario mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Si precisa, sin d'ora, che non costituisce motivo di revisione prezzi il maggior costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale del Concedente, ove noto o, comunque, prevedibile al momento della presentazione dell'offerta.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione della struttura posto a base d'asta è pari ad € 300,00 mensili oltre IVA se dovuta.
2. Sono ammesse solo offerte al rialzo.
3. Il canone di concessione mensile, che il Concessionario assume a suo carico, è pari all'offerta, formulata al rialzo, presentata in sede di gara.
4. Il pagamento del canone mensile sarà corrisposto mensilmente entro il giorno 10.

ART. 5 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

1. L'importo della concessione, su base contrattuale, viene stimato complessivamente in euro 1.185.030,00, oltre IVA. Il valore della concessione è stato quantificato in base alla ricettività massima consentita n. 30 bambini – dai 3 mesi ai 36 mesi – moltiplicato per la tariffa, onnicomprensiva di tutti i servizi dal presente capitolato, che viene fissata indicativamente in € 693,00 = oltre I.V.A. di legge per un periodo di funzionamento minimo di 11 mesi all'anno (57 mesi).

Ricettività totale del Nido	30
Tariffa mensile singolo bambino tempo pieno	€ 693,00
Numero mesi	11
Numero totale mesi per 5 anni	57
Totale entrate annue tempo pieno	€ 228.690,00
Valore concessione da giugno 2023 a luglio 2028:	
Giu/Dic 2023 - ANNO 2023	€ 124.740,00
Gen/Dic 2024 - ANNO 2024	€ 228.690,00
Gen/Dic 2025 - ANNO 2025	€ 228.690,00
Gen/Dic 2026 - ANNO 2026	€ 228.690,00
Gen/Dic 2027 - ANNO 2027	€ 228.690,00
Gen/Lug 2028 - ANNO 2028	€ 145.530,00
Valore totale della concessione	€ 1.185.030,00
<u>EVENTUALE RINNOVO 2028-2033:</u>	
Set/Dic 2028 - ANNO 2028	€ 83.160,00
Gen/Dic 2029 - ANNO 2029	€ 228.690,00
Gen/Dic 2030 - ANNO 2030	€ 228.690,00
Gen/Dic 2031 - ANNO 2031	€ 228.690,00
Gen/Dic 2032 - ANNO 2032	€ 228.690,00
Gen/Lug 2033 - ANNO 2033	€ 145.530,00
Valore totale del rinnovo concessione	€ 1.143.450,00
TOTALE GENERALE	€ 2.328.480,00

2. Il concessionario dovrà garantire il servizio a prescindere dal numero di iscrizioni e al Comune non può essere imputabile nessuna responsabilità per la carenza degli iscritti.
3. Il valore della concessione è stato determinato considerando inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto viene affidata in capo al concessionario l'intera gestione del servizio.
4. I valori indicati sono presunti. Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Nole nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti inferiore.
5. I parametri di riferimento che saranno posti a base di gara per la formulazione dell'offerta economica saranno pertanto i seguenti:
 - **ribasso sulla retta/mensile** (onnicomprensiva di tutti i costi posti a carico delle famiglie, compresa IVA se dovuta dal concessionario) su un valore a base d'asta di Euro 693,00 (tariffa full-time);
 - **incremento sul canone di concessione/mensile** di Euro 300,00 (Iva esclusa).

ART. 6 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il concessionario sarà tenuto a presentare in sede di gara un **piano economico-finanziario** contenente:
 - la proiezione, per il periodo di durata della concessione, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
 - l'assetto economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito.
2. Tale piano dovrà essere redatto tenendo conto del **piano economico-finanziario dei costi e ricavi del servizio - allegato n. 3 al presente capitolato** - nel quale sono contenuti i **presunti costi annui di gestione dell'asilo nido** e le **entrate** derivanti dalle rette e ipotizzati sulla ricettività massima di n. 30 bambini, di n. 9 ore minime di apertura giornaliera.
3. Le stime indicate nel prospetto economico-finanziario indicate nell'allegato n. 3 sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Ente; non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio; pertanto variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.
4. Al fine di fornire al concessionario gli elementi necessari per una corretta analisi dell'allocazione dei rischi si allega al presente capitolato la **matrice dei rischi** che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

ART. 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'esecuzione del Servizio è disciplinata principalmente dai seguenti elementi normativi:
 - ✓ Legge Regionale 15 gennaio 1973, n. 3 ad oggetto: “Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione;
 - ✓ Legge 13.07.2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di educazione formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 - ✓ D.lgs. 13.04.2017 n. 65: Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015 n.107;
 - ✓ Normative regolanti il funzionamento di altri Servizi Educativi per la prima Infanzia (micro nidi, centri custodia orari, sezioni primavera, nidi in famiglia, ecc...) disponibili sul sito della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/servizi-educativi-per-prima-infanzia>
 - ✓ Regolamento di gestione Asilo Nido Comunale (allegato n. 1 al presente Capitolato);
 - ✓ Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm. ii.

- ✓ Disposizioni contenute nei documenti di gara e nel progetto presentato.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. La cessione del contratto è vietata.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio complementare, come indicato nella parte terza del capitolato, che intende subappaltare o concedere in cottimo: in caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà compilare la sezione D del DGUE, indicando l'elenco delle prestazioni che intende affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara nonché nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 108/2021.

PARTE SECONDA

SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 9 - QUADRO GENERALE DELLE PRESTAZIONI – CAPIENZA DELLA STRUTTURA

1. Il quadro prestazionale minimo - oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di gara da parte del concorrente concessionario - è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

- educativa;
- ausiliaria;
- fornitura dei pasti;
- manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature;
- manutenzione ordinaria della struttura;
- gestione amministrativa e tecnica (raccolta iscrizioni; definizione graduatorie; riscossione tariffe mensili dagli utenti, sulla base delle indicazioni tariffarie del Comune; rapporti con il Comune e con organismi partecipativi; pagamento utenze e altri oneri gestionali; controlli e verifiche periodiche funzionamento impianti; ecc....);

2. La struttura può ospitare un numero massimo di n. 30 bambini contemporaneamente di età compresa tra i tre mesi e tre anni. È a carico del concessionario l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento.

3. Rimane, altresì, a carico del Concessionario la copertura dei posti autorizzati.

ART. 10 - IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ED I SUOI OBIETTIVI

1. Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che dovrà essere espletato dal concessionario con organizzazione propria.

2. Nello specifico, il Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia. Offre inoltre alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere.

3. Il Servizio è connotato da una consolidata integrazione con tutti gli altri servizi socio educativi a favore dei minori e delle famiglie presenti sul territorio.

4. Il Servizio oggetto di concessione deve quindi:

- offrire al bambino opportunità educative volte a soddisfare la curiosità e creatività, favorire il suo sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti anche attraverso la cura dello spazio e dell'ambiente. Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle pari opportunità, tra cui la garanzia di accesso ai bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio sociale, e alla dimensione del benessere individuale e collettivo;

- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendo e valorizzando le loro capacità educative e favorendo la costruzione di alleanze educative nell'interesse della crescita del bambino. Sostenere altresì i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e familiari;
- promuovere il Servizio all'interno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 3 anni e connotarlo come comunità di apprendimento per bambini, famiglie, professionisti 0-3 in dialogo continuo e reciproco con le iniziative in corso e/o con i Servizi del territorio.

5. Il Nido costituisce un'importante risorsa del territorio, un riferimento per bambini dagli 0-3 anni e le loro famiglie, un presidio educativo di contrasto all'abbandono del territorio.

6. Il Concessionario deve, inoltre, garantire, di norma, lo *standard* di rapporto educatori/bambini previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 15.01.1973.

ART. 11 - ULTERIORI SERVIZI ALL'INFANZIA INCLUSI NELLA CONCESSIONE – PROGETTI E SERVIZI SPECIALI

1. Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato, sarà possibile realizzare ulteriori attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di migliorare o integrare con servizi aggiuntivi il servizio offerto alle famiglie e di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

2. Il concessionario ha completa autonomia di progettazione e gestione di tali servizi, che dovranno essere dettagliati con chiarezza nel progetto gestionale presentato in sede di gara, quantificando anche gli eventuali costi a carico delle famiglie.

3. I servizi aggiuntivi o le attività integrative non dovranno pregiudicare in alcun modo il regolare svolgimento del Servizio di Asilo Nido e dovranno essere previamente oggetto di concertazione con il Concedente, ai fini della coerenza con le politiche del Comune in materia di infanzia e famiglia.

PARTE TERZA

SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 12 - SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Il servizio si articola nella fornitura dei pasti in modalità veicolata, nonché nella somministrazione degli stessi ai bambini nel pieno rispetto delle procedure HACCP e di tutta la normativa vigente in materia alimentare, di igiene e sanificazione con possibilità di utilizzare i locali della cucina per la realizzazione dei pasti interamente in loco.
2. I pranzi e le merende dovranno essere di qualità e rispettare le tabelle dietetiche predisposte dal competente settore dell'ASL in relazione all'età dei bambini e a seconda delle stagioni.
3. I menu devono essere sottoposti al parere del SIAN dell'ASL-TO 4 prima dell'avvio del servizio e in caso di ogni variazione sostanziale e ne dovrà essere inviata copia all'Ufficio Istruzione.
4. I pasti erogati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM – di cui al D.M. n. 65/2020.
5. Il servizio di refezione deve garantire la produzione di diete particolari, su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini oltre a garantire, previa presentazione di idonea certificazione, la somministrazione di alimenti per celiaci. Il servizio di refezione garantirà alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

ART. 13 - SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio prevede la pulizia, riassetto e manutenzione dei locali e dell'attrezzatura della cucina, nonché dei locali strettamente pertinenti ai servizi, la disinfezione e sanificazione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale pedagogico, nonché dell'area esterna pertinente alla struttura, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica.
2. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata.
3. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e l'affidatario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie ed in stato di decoroso utilizzo.
4. Devono essere, altresì, osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2012, recante i Criteri Ambientali Minimi sui servizi di pulizia.
5. Il servizio dovrà prevedere almeno due interventi periodici l'anno di disinfestazione/derattizzazione, oltre ad eventuali ulteriori interventi in caso di necessità.
6. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "Scheda di sicurezza" prevista in ambito UE e conservato in appositi armadi chiusi a chiave.

7. I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno con apertura a pedale. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con le modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. Il concessionario è tenuto a conferire agli organi preposti alla raccolta tutti gli oli e grassi animali e vegetali residui di cottura.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata e non, sono a carico del Concessionario, che dovrà rispettare le prescrizioni in materia di raccolta rifiuti ed in particolare della raccolta differenziata previste dai regolamenti e dalle disposizioni del Comune di Nole.

ART. 14 - SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRERIA E GUARDAROBA

1. Il servizio si articola nel lavaggio, stireria e guardaroba della biancheria utilizzata per il servizio, quale a mero titolo esemplificativo: lenzuola, coperte, copri materassi, federe, tovaglie, bavaglini e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino.

ART. 15 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI RELATIVI ARREDI

1. La struttura dell'Asilo Nido, individuata nell'allegata planimetria (allegato n. 2), di proprietà del Comune di Nole, viene concessa in uso al Concedente per tutta la durata del contratto.

2. È compito del Concessionario garantire la funzionalità della struttura, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso. E' altresì compito del concessionario la manutenzione e pulizia dell'area verde esterna.

3. Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, a fornire gli arredi ed i giochi, nei termini definiti nella propria offerta tecnica.

4. Il Concessionario deve, inoltre, provvedere ad integrare gli arredi e le attrezzature che risultassero in quantità non sufficiente all'espletamento del servizio o mancanti (lettini, attrezzature cucina, ecc.).

5. Tutti gli arredi, le attrezzature e i giochi dovranno rispettare le normative inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti relative all'omologazione e classificazione di reazioni al fuoco, di mobili e tessuti, imbottiture.

6. L'immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in esso presenti vengono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto dalla data di decorrenza della concessione.

7. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Tutti i materiali, arredi, investimenti realizzati dal Concessionario, rimangono di proprietà del Concedente, senza alcun onere a carico del Concedente medesimo. Le pareti interne ed i soffitti dovranno essere ritinteggiati, con materiali di qualità e colori corrispondenti a quelli presenti alla consegna. La

ricesegna dovrà risultare da apposito verbale. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro il termine stabilito dal Concedente. Trascorso inutilmente tale termine, il Concedente avrà titolo di rivalersi su eventuali compensi dovuti al Concessionario, nonché sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario, con riserva di ogni ulteriore azione legale.

ART. 16 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Viene definita **manutenzione ordinaria** (ex art. 1609 del c.c.) quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ex art. 3 del D.P.R. 380/2001 vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Viene definita **manutenzione straordinaria** (ex art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario; tra gli interventi di manutenzione ordinaria è inclusa la tinteggiatura annuale dei locali e la manutenzione dell'area esterna, secondo le necessità. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Nole, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario e quelli derivanti da mancata manutenzione ordinaria dello stesso.

Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle riparazioni di cui sopra, il Comune di Nole si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stessa, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 28 del presente capitolato.

PARTE QUARTA
ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Sono compresi nella concessione e formano oggetto di specifico obbligo del Concessionario tutte le prestazioni necessarie, ovvero anche solo utili, per dare pieno e perfetto adempimento al contratto, così come definito nel presente Capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara e negli obiettivi rappresentati nelle premesse del presente documento, fatta eccezione per i soli impegni espressamente riservati in capo al Concedente.

2. Il Concessionario si impegna altresì:

- a garantire il coordinamento pedagogico, la programmazione educativa e lo svolgimento delle attività programmate;
- ad impiegare personale competente e in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità, con esperienza professionale. Tale personale non deve aver riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o di eseguire il servizio di asilo nido richiesto. A tal fine dovrà essere trasmessa idonea documentazione all'Amministrazione concedente come previsto dalla normativa;
- garantire che il personale in servizio corrisponda agli *standard* essenziali del servizio, come definiti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, anche sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto;
- a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori e degli educatori impiegati nello svolgimento del servizio stesso, così come ogni loro variazione;
- ad effettuare l'acquisto, il ricevimento, la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- a organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- a garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché con il Concedente e nei confronti degli organismi partecipativi, e a collaborare con gli operatori dei servizi socio-sanitari;
- a tenere conto dei bisogni evidenziati dal Servizio socioeducativo territoriale e dall'Amministrazione concedente in fase di progettazione annuale dei singoli servizi/attività;
- a provvedere, inoltre, alla rilevazione e trasmissione al concedente delle informazioni e dei dati richieste dalle diverse Autorità pubbliche che intervengono in materia di gestione di un Servizio di Asilo Nido;
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche e ai controlli degli Organi competenti e dell'Amministrazione concedente, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;

- ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti del Concedente e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del servizio in oggetto;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli *standard* di servizio;
- a presentare al Concedente, al termine di ciascun anno educativo, una relazione tecnica sul servizio svolto, indicando anche il numero di utenti iscritti, il comune di residenza, per i servizi extra nido se trattasi di utenti nido o extra nido, l'importo delle rette e tariffe riscosse, i costi sostenuti;
- a predisporre un sistema tariffario per gli utenti della struttura e l'applicazione a carico delle famiglie delle tariffe offerte in sede di gara, omnicomprendente della quota di iscrizione, delle spese di riscaldamento e di ogni altro onere accessorio;
- a promuovere il servizio, l'apertura delle iscrizioni e il sistema tariffario in uso attraverso la stampa di manifesti, materiale informativo, ecc. (che dovranno essere preventivamente validati dal Concedente);
- ad elaborare la modulistica per le domande di ammissione degli utenti;
- alla raccolta delle domande, alla redazione della graduatoria secondo i criteri indicati nel regolamento comunale, alla gestione degli inserimenti e alla riscossione delle rette di frequenza;
- ad approntare apposito portale dedicato la raccolta e la predisposizione di tutta la documentazione, compresa la possibile compilazione on line della domanda di accesso al nido; a tenere aggiornata la documentazione relativa agli utenti del servizio;
- a volturare e gestire a proprio carico tutte le utenze e i canoni, inclusa la tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a partire dalla data di affidamento della concessione;
- a gestire i solleciti di pagamento, l'insoluto, il recupero credito ed eventuale dismissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Concedente;
- a garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alle scuole dell'infanzia del territorio nella logica della continuità educativa per la fascia 0-3 anni;
- a mantenere l'immobile e l'area esterna in stato di decoro;
- ad effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria e la sanificazione dei locali, compresi periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- a gestire i rifiuti e la raccolta differenziata come specificato nell'art. 13 del presente Capitolato;
- a provvede alla fornitura di attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- a comunicare, entro venti giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m. e i., ed il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;

- a stipulare le polizze assicurative come specificato nell'art. 26 del presente Capitolato;
- a collaborare con il Concedente all'attività di valutazione della qualità del servizio erogato e percepito;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

3. Sono, inoltre, ad esclusivo carico del Concessionario tutte le forniture necessarie al funzionamento dei servizi, anche se non espressamente specificate, inclusi:

- materiali di pulizia dei locali (e delle attrezzature ivi presenti) e dei servizi, nonché prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina, di lavanderia e stireria;
- materiali igienico sanitari quali pannolini, creme, manopole, asciugamani, ecc. oltre che ai materiali di primo soccorso;
- biancheria (con esclusione del corredo personale del bambino), quale a mero titolo esemplificativo: coperte, lenzuola, copri materassi, federe, tovaglie, tovaglioli, bavaglini, ecc.;
- stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza;
- materiale ludico-ricreativo e didattico di uso corrente (giocattoli, libri, colori, materiale per manipolazione, cancelleria, ecc.);
- spese di utenza e voltura dei contratti relativi all'immobile del Nido (acqua, gas metano, elettricità, telefono, internet) nonché le spese relative alla tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. Il Concessionario dovrà redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (**DUVRI**) per ogni attività che coinvolga altri lavoratori che svolgano temporaneamente la loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

5. Il Concessionario ha la facoltà di eseguire, previa autorizzazione da richiedere al Comune di Nole – per il tramite del SUAP, eventuali opere di miglioria nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e degli spazi esterni.

6. **Piano della sicurezza.** Il Concessionario è tenuto a concordare con il Concedente, prima della firma del contratto di concessione, un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgersi nell'ambito della concessione stessa, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario assume contrattualmente la qualifica di Responsabile dei Lavori a sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81.

Il Concessionario designa pertanto il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione.

Il piano deve contenere: l'individuazione di misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità); l'indicazione del personale preposto alla sicurezza ed alla gestione delle emergenze. Il Piano sarà allegato al contratto di concessione e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

PARTE QUINTA

PERSONALE

ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Il personale individuato dal concessionario deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.
2. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (normativa sulla privacy), applicando tali dispositivi per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato sugli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”.
3. Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
4. In particolare s’individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:
 - ✓ Responsabile di direzione;
 - ✓ Coordinatrice/Coordinatore Pedagogico (che può eventualmente coincidere con il Responsabile di direzione);
 - ✓ Educatrice/Educatore;
 - ✓ Personale ausiliario (in numero adeguato alla funzionalità delle attività svolte in sezione) in possesso di licenza di scuola dell’obbligo e di corso inerente l’HACCP, dedicato alle attività ausiliarie da svolgere durante la presenza dei bambini e di pulizia della struttura;
5. Il Servizio dovrà essere gestito garantendo lo standard di personale (rapporto numerico educatore/bambino) come già precedentemente specificato (Art. 10, punto 6).
6. Durante l’apertura del Servizio, per garantire condizioni minime di sicurezza è sempre necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale di cui una appartenente all’area educativa, fermo restando i rapporti individuati al precedente comma 5.
7. Per le figure professionali di cui al presente Capitolato, il Concessionario si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Concedente.
8. Per consentire l’integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l’anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo.

9. Il progetto educativo e il piano organizzativo del Servizio deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello d'inquadramento contrattuale.

10. Al momento dell'attivazione del Servizio, il Concessionario deve presentare un elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente, i dati anagrafici, i titoli di studio e di Servizio nonché gli attestati obbligatori, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione e il livello retributivo. Tale elenco dovrà includere un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente capitolato. Il Concedente si riserva altresì la facoltà di verificare quanto dichiarato dal Concessionario.

11. Sono previste riunioni periodiche tra il referente individuato dal Concessionario e quello del Concedente per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione e organizzazione, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate);

12. Il Concedente esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del Servizio. Tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

13. Il Concedente non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in vertenze di lavoro di qualsiasi tipo instaurate dai lavoratori nei confronti del Concessionario, anche in occasione di attività inerenti i servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza dei propri dipendenti circa l'estraneità del Concedente da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Concessionario si impegna espressamente a mantenere indenne ed a sollevare il Concedente da qualsiasi pretesa economica e/o normativa avanzata dai propri lavoratori

ART. 19 - RESPONSABILE DI DIREZIONE

1. Il Concessionario dovrà individuare all'interno dell'organico impiegato per il servizio educativo, la figura del Responsabile di direzione, con esperienza almeno biennale nella posizione di responsabile di un servizio analogo.

2. Il Responsabile potrà svolgere anche funzioni di supporto/integrazione a favore del personale educativo impiegato.

3. Il Responsabile avrà, in generale, il compito di verificare il costante rispetto di tutte le prescrizioni impartite nel presente Capitolato, nel Regolamento e nelle disposizioni legislative e normative in materia. Dovrà relazionare all'Amministrazione Concedente, nei casi, tempi e modalità previste nel presente Capitolato e/o richiesti dal Concedente, fornendo tutte le necessarie delucidazioni e chiarimenti in merito, segnalando eventuali disfunzioni o situazioni di criticità che possano pregiudicare il buon andamento del servizio.

4. Il Responsabile dovrà in particolare esercitare le seguenti funzioni di:

- coordinamento e sorveglianza di tutta l'attività svolta dal personale impiegato nel servizio;
- referenza per l'Amministrazione concedente, i genitori, il pediatra e gli organismi partecipativi;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare e di ogni altra disposizione normativa inerente alla gestione del Servizio.

ART. 20 - COORDINATRICE/COORDINATORE PEDAGOGICO/A

1. L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere assicurata dal Concessionario attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia, che potrà coincidere col Responsabile di Direzione.

2. Tale figura dovrà essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico, con precedenti significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità e di gestione di Servizi educativi per la prima infanzia.

3. L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere garantita per almeno 3 ore settimanali e il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Responsabile di Direzione.

4. Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del Servizio e di complessiva conduzione pedagogica.

5. Al termine e durante l'anno scolastico il coordinatore pedagogico predispone appositi *report* e relazioni da inviare al Responsabile di Direzione, che provvederà ad inviarli al Concedente, al fine di rendere possibile il controllo e la verifica della corretta attuazione del progetto pedagogico.

6. Il Coordinatore deve essere presente al nido in orari concordati con il Responsabile di Direzione e funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari d'ufficio.

ART. 21 - FIGURA PROFESSIONALE DELL'EDUCATRICE/ EDUCATORE

1. Gli educatori sono responsabili dell'attuazione del progetto educativo attraverso la predisposizione di proposte educative quotidiane che garantiscano il conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini nonché dell'integrazione con l'azione delle famiglie.

2. Il personale educativo in dotazione al Servizio deve essere in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, come risulta definito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Almeno la metà del personale impiegato dovrà essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non continuativi, presso asili nido e in possesso di uno dei seguenti titoli:

- ✓ laurea in scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei Servizi educativi per l'infanzia come da allegato B al DM 378/18;
- ✓ laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari regolamentato dal DM 378/18;
- ✓ laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni);
- ✓ laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione;
o, in alternativa, di uno dei seguenti titoli, a condizione che sia conseguito entro il 31 maggio 2017, previsti dalle normative della Regione Piemonte per l'accesso al profilo di educatore nei Servizi per l'infanzia (0-3) di cui alla DG.R. 25 novembre 2013, n. 20-6732:
- ✓ diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di liceo delle scienze umane;
- ✓ diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- ✓ attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995(fino ad esaurimento titolo);
- ✓ diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di tecnico dei sociali (fino ad esaurimento del titolo);
- ✓ diploma di tecnico per i Servizi socio - sanitari;
- ✓ altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

3. Tale personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa.

ART. 22 - PERSONALE DI SOSTEGNO PER BAMBINI DISABILI

1. Il Concessionario dovrà assicurare l'attività educativa ed assistenziale a favore di utenti disabili anche attraverso servizi di assistenza personale, attivabili in base alle necessità, ai sensi del presente Capitolato, prevedendo la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

ART. 23 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE, REFEZIONE, LAVANDERIA,ECC...)

1. Il personale addetto ai servizi ausiliari è responsabile dell'igiene dei locali, della manutenzione degli stessi e degli arredi, della corretta preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini e deve assicurare un ambiente confortevole e adatto a garantire il rifornimento di tutto ciò che è necessario per l'igiene, le attività, la refezione ed il riposo dei bambini. Il personale ausiliario potrà essere di supporto agli educatori, se concordato con questi ultimi, nell'ora dei pasti e, in generale, in casi di particolare necessità.
2. Il personale addetto alle funzioni ausiliarie, coerentemente con le finalità del Servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, degli attestati e titoli professionali e di un'adeguata esperienza di Servizio.

ART. 24 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1. Il Concessionario avrà cura di progettare annualmente un piano articolato di aggiornamento e formazione del personale da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con i bambini.
2. Dovrà essere garantito un numero minimo di 15 ore pro-capite all'anno di formazione/aggiornamento.
3. I costi relativi a tutta la formazione e supervisione in generale, rientrano nelle spese del personale sostenute dal Concessionario.
4. È auspicabile che il Concessionario aderisca a proposte formative organizzate anche da Enti del Territorio, al fine di consolidare un sistema integrato dei Servizi educativi attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici e l'adozione di metodologie comuni

ART. 25 - TIROCINANTI, STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E VOLONTARI

1. È facoltà del Concessionario procedere, informandone il Concedente, all'inserimento nei servizi di allievi tirocinanti o studenti, volontari, a condizione che ciò non comporti pregiudizio al regolare espletamento del servizio. I tirocinanti/studenti o volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

PARTE SESTA
RESPONSABILITA' - CONTROLLI

ART. 26 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA

1. Il Concessionario costituisce l'unico ed esclusivo soggetto responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del Servizio prestato nonché ai beni concessi in uso.

2. A tal fine il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre al Concedente apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi):

- R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00
- R.C.T. per persona € 2.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00
- R.C.O. per persona € 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose (arredi, attrezzature, locali) ricevute in custodia dal Concedente per lo svolgimento del Servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Le polizze predette dovranno includere il Concedente fra i soggetti terzi e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Concedente medesimo.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia sono a carico esclusivo del Concessionario.

3. Clausola di manleva

Le Parti convengono espressamente che il Concedente è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente.

ART. 27 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente ha ampie facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il Concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'accesso alla struttura di personale autorizzato dall'Amministrazione concedente.
3. In particolare, il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del Servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.
4. Le verifiche e i controlli verteranno sulla gestione di tutte le attività oggetto del Servizio affidato, con particolare riguardo a:
 - buono svolgimento dei Servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
 - controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;
 - gradimento e soddisfazione degli utenti;
 - rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.
5. Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, al Concessionario saranno applicate penalità contrattuali, come di seguito specificato.
6. Il Comune di Nole si riserva, altresì, la facoltà di ordinare al concessionario l'esecuzione di quegli interventi che si reputassero necessari per garantire il livello minimo di sicurezza, decoro ed igiene nonché di adeguamento alle normative vigenti al momento della verifica.

ART. 28 - PENALI CONTRATTUALI

1. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, regolamenti o del presente Capitolato che possano condurre a disservizi o, qualora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei Servizi erogati, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, il Concedente procederà all'applicazione di penalità contrattuali.
2. In particolare, il Concedente procederà all'applicazione di penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle circostanze e l'eventuale recidiva. Si indicano, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune ipotesi significative:
 - a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei Servizi: € 500,00 per ogni violazione;
 - b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del Servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;

- c) mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1.000,00 per ogni infrazione;
- d) impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- e) mancata sostituzione di operatore richiesta dal Concedente per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel Servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
- g) mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 100,00;
- h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il Servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;

3. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Concedente, con termine di controdeduzione pari a cinque giorni lavorativi.

4. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte del Concessionario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione.

5. È fatto salvo il diritto del Comune a valersi anche della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Concedente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del Servizio.

ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti ipotesi:

- a) non ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento dall'ASL locale;
- b) interruzione non motivata di Servizio;
- c) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei Servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- d) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;

- e) mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste;
- f) applicazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- g) violazione ripetuta (tre volte) delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- i) gravi danni ad impianti e attrezzature riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- j) cessione del contratto;
- k) utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al Servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

2. Anche nei casi sopraindicati il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

3. In caso di risoluzione del contratto il Concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria per l'affidamento del Servizio.

4. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, seguito da comunicazione del Comune in forma di PEC. Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca; a questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna delle strutture.

ART. 30 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

2. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, epidemie, ecc.), il Concessionario non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione concedente.

3. In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla norma, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Concedente.

4. Nei casi di sospensione o interruzione del servizio - al di fuori delle ipotesi esimenti di cui sopra - il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni. La fattispecie integra, altresì, clausola risolutiva espressa.

PARTE SETTIMA
GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

ART. 31 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Trattandosi di concessione di servizi, il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio, inclusi il rischio di domanda e quello connesso alla riscossione delle somme dovute dagli utenti, è interamente a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio di Asilo Nido, in conformità e rispetto delle norme e disposizioni previste e per l'intera durata della concessione, riscuotendo le rette dovute dagli utenti per il servizio stesso. Avrà inoltre il diritto di attivare servizi/attività integrative riscuotendo le tariffe applicate.
3. La misura delle rette a carico dell'utenza dell'Asilo Nido dipende dalla modalità di orario prescelta e dalle eventuali riduzioni/agevolazioni definite dal Concedente.
4. Per lo svolgimento del servizio di Asilo Nido oggetto di concessione spetta al Concessionario un corrispettivo mensile a bambino determinato dall'esito di gara.
5. La parte di corrispettivo derivante dall'abbattimento delle rette a favore delle famiglie sulla base dell'ISEE dovuta dal Concedente al Concessionario verrà erogata a seguito della presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate accompagnate da rendicontazione attestante il nome di ciascun bambino residente che ha usufruito dei Servizi durante il mese di riferimento, la tipologia di articolazione oraria prescelta, l'indicazione dell'importo a carico della famiglia ed eventuali decurtazioni di tale importo dovute ad assenze, secondo quanto previsto dal Regolamento. Analoga procedura potrà essere seguita per i bambini non residenti da parte degli altri Comuni convenzionati per il servizio.
In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione della suddetta quota parte di corrispettivo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.
6. Con l'erogazione, da parte del Concedente, della predetta quota parte di corrispettivo, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Concedente in ragione della prestazione dei servizi oggetto della concessione, salvo eventuali ulteriori corrispettivi previsti dal presente Capitolato, con riferimento ai servizi opzionali, attivati su richiesta del Concedente stesso.
7. La riscossione di tutti i corrispettivi, da parte del Concessionario, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 32 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA

1. L'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente ASL è in capo al Concessionario che dovrà portare a conoscenza formale il Concedente dei termini della stessa.
2. Nel caso di adeguamenti in itinere dei termini dell'autorizzazione rilasciata dalla competente ASL, l'inoltro dell'istanza sarà a cura del Concessionario che provvederà a dare – contestualmente - formale comunicazione al Concedente delle varie fasi dell'istruttoria, così come per qualunque altra istanza rivolta all'ASL medesima.

ART. 33 - CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI

1. Il concedente sarà beneficiario dei contributi erogati dalla Regione Piemonte a valere sul “Fondo nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni” finalizzati alla riduzione delle rette in favore delle famiglie dei bambini frequentanti.
3. Il Concessionario sarà tenuto ad acquisire il valore dell'attestazione ISEE delle famiglie dei bambini residenti al fine di consentire la corretta applicazione della riduzione della retta sulla base degli scaglioni che saranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di collaborare con il Concedente fornendo, in tempo utile, tutti i dati relativi alla gestione, necessari per la presentazione delle domande di contributo e per la rilevazione dei dati previsti in proposito.

ART. 34 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

1. A seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, verrà stipulato il contratto di servizio in forma pubblico-amministrativa.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il presente Capitolato e i suoi allegati.
3. Tutte le spese, incluse le spese di gara, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva calcolata su una annualità presunta delle rette, ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti pubblici.

ART. 35 - CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE

1. Il Concessionario deve procedere all'elaborazione e diffusione di un'apposita “Carta dei Servizi” che garantisca l'informazione agli utenti relativamente a tutti gli aspetti organizzativi ed educativi dell'attività svolta.
2. Il Concessionario deve, altresì, attivare sistemi di rilevazione e reportistica della “customer satisfaction”, da inoltrare al Concedente.

ART. 36 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il recesso del Concessionario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

ART. 37 - CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero sorgere tra il Concedente ed il Concessionario in ordine all'esecuzione del presente contratto sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

ART. 38 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

1. A tutti gli effetti contrattuali il Concessionario elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

ART. 39 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di appalti e ristorazione scolastica, che qui si intendono richiamate e riportate per intero.

2. Laddove per effetto di nuove normative si modificassero le funzioni attribuite all'Ente Locale relativamente al servizio in oggetto, il contratto potrà subire le relative conseguenti variazioni, senza che il Concessionario possa rivalersi sul Concedente.

ART. 40 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 41 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nole, Concedente, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 42 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
2. Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

ART. 43 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE COMPORTAMENTO

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Concedente, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle

commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10.

2. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle integrazioni allo stesso, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 29.12.2022. La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del concedente di risolvere il contratto.

3. Il Concessionario si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Concedente.

Allegati

1. Regolamento di gestione asilo nido comunale
2. Schema planimetrico
3. Piano economico-finanziario dei presunti costi/ricavi annui del servizio
4. Matrice dei rischi